### **Regolamento (CE) n. 1234/2008**

#### Art. 24

(Attuazione delle variazioni)

Ricevuta l'approvazione del *Reference Member State* (RMS), a condizione che la procedura di variazione sia valida dal punto di vista amministrativo nello Stato Membro interessato e che non sia in corso un'eventuale procedura di arbitrato, le variazioni possono essere attuate dal Titolare AIC con le seguenti tempistiche:

variazioni maggiori (tipo II, WS): 30 giorni dopo l'approvazione dell'RMS

variazioni minori di tipo IB: subito dopo l'approvazione dell'RMS



### Regolamento (CE) n. 1234/2008

#### **Art. 23**

(Modifiche alla decisione relativa al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio)

Ricevuta l'approvazione dell'RMS, a condizione che la procedura di variazione sia valida dal punto di vista amministrativo nello Stato Membro interessato e che non sia in corso un'eventuale procedura di arbitrato, lo Stato Membro interessato modifica la decisione di rilascio dell'AIC, ovvero la Determina AIFA di AIC, con le seguenti tempistiche:

variazioni maggiori tipo II: 2 mesi dopo l'approvazione dell'RMS

negli altri casi: entro 6 mesi dall'approvazione dell'RMS



## Schema di applicazione "ART.24"

Procedura applicabile esclusivamente a variazioni valide dal punto di vista amministrativo/regolatorio

### VARIAZIONI TIPO II MR/DC

**CON** MODIFICA DECISIONE AIC Art.1

SENZA IMPATTO AIC Art.2

Comunicazione del Titolare AIC (entro 30 giorni dall'approvazione dell'RMS) con informazioni indicate nel format allegato al presente Comunicato AIFA

Comunicazione del Titolare AIC (entro 30 giorni dall'approvazione dell'RMS) con informazioni indicate nel format allegato al presente Comunicato AIFA

Provvedimento AIFA (entro 2 mesi) e pubblicazione in G.U.

Nessun provvedimento AIFA né pubblicazione G.U.



## Schema di applicazione "ART.24"

Procedura applicabile esclusivamente a variazioni valide dal punto di vista amministrativo/regolatorio

### VARIAZIONI TIPO I MR/DC

**CON MODIFICA DECISIONE AIC** 

NON Rientranti nella procedura del «Silenzio/Assenso» Art.3

Rientranti nella procedura del «Silenzio/Assenso»
Art.4

Comunicazione del Titolare AIC (entro 30 giorni dall'approvazione dell'RMS) con informazioni indicate nel format allegato al presente Comunicato AIFA

Provvedimento AIFA (entro 6 mesi) e pubblicazione in G.U. da parte del Titolare AIC

Pubblicazione in G.U. da parte del Titolare AIC entro 45 giorni (nessun provvedimento AIFA)



# Schema di applicazione "ART.24"

Procedura applicabile esclusivamente a variazioni valide dal punto di vista amministrativo/regolatorio

VARIAZIONI TIPO I MR/DC	
SENZA IMPATTO AIC	
Rientranti nella procedura del «Silenzio/Assenso» Art.5	
Comunicazione del Titolare AIC (entro 30 giorni dall'approvazione dell' RMS) con informazioni indicate nel format allegato al presente Comunicato AIFA	
Nessun provvedimento AIFA e nessuna pubblicazione G.U. da parte del Titolare AIC	

